

,N. R.G. 2022/3126



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **3126/2022** promosso da:

E [REDACTED] **G** [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
[REDACTED]

RICORRENTE/I

contro
M [REDACTED] **G** [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Alessia Busato,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/05/2022,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

L'odierno ricorrente, allegato di essere socio accomandante al 50% della C [REDACTED] di G [REDACTED] M [REDACTED] [REDACTED] S.a.s., allegato che M [REDACTED] G [REDACTED] era socio accomandatario per il restante 50% delle quote, allegato che, nei primi mesi del 2021, aveva chiesto al socio accomandatario di visionare la documentazione, anche bancaria, della società al fine di verificarne la buona gestione ma questi aveva iniziato a non rispondere più al telefono e a rendersi irreperibile presso la sua residenza; allegato di aver appreso, a seguito dell'esame del suo modello unico 2021 e 2020, di avere diritto alla corresponsione di quota parte degli utili e degli affitti provenienti da immobili della società, che non gli erano state corrisposte dal socio accomandatario nonostante le reiterate richieste, allegato che, dal libro mastro della società consegnatogli dallo studio del commercialista, emergeva la distrazione di elevate somme di denaro societarie da parte dell'amministratore, allegato che la maggior parte del patrimonio immobiliare della C [REDACTED] S.a.s era in stato di totale abbandono dal luglio 2020, tutto ciò premesso chiedeva che, con provvedimento ex art. 700 c.p.c., fosse disposta la revoca per giusta causa del sig. G [REDACTED] M [REDACTED], socio accomandatario di C [REDACTED] di G [REDACTED] M [REDACTED] [REDACTED] S.a.s., dal ruolo di amministratore chiedendo inoltre di essere autorizzato alla nomina di un amministratore provvisorio ex art. 2323 c.c. o, in subordine, che fosse disposta la nomina di un amministratore giudiziario.

Parte resistente, cui il ricorso, il decreto e i verbali delle udienze di rinvio a seguito del mancato perfezionamento delle prime notificazioni, sono stati notificati con le forme dell'art. 143 c.p.c., non si costituiva.

Ciò posto si osserva, in via preliminare, che, partecipando al giudizio tutti i soci della C [REDACTED] G [REDACTED] M [REDACTED] S.a.s., non sussistono i presupposti per integrare il contraddittorio nei confronti della società nella persona di un curatore speciale.

Quanto al merito, premesso che anche alle società in accomandita semplice è applicabile la disposizione, dettata per le società semplici, dell'art. 2259, terzo comma, cod. civ., che consente al singolo socio di chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa dell'amministratore, la quale non incide, peraltro, sulla qualità di socio dello stesso (cfr. C. Cass. 15197/2001) non vi sono motivi per



escludere che la revoca possa essere pronunciata anche in via cautelare all'esito di procedimento ex art. 700 c.p.c.

Tanto premesso, alla luce della valutazione sommaria che necessariamente connota il presente procedimento deve ritenersi sussistente il *fumus boni iuris* costituito dalla giusta causa di revoca dell'amministratore.

Tra i molteplici rilievi allegati dal ricorrente anche il solo prelievo di somme dalle casse societarie, allo stato comprovato dalla copia autentica del libro mastro da cui risultano molteplici operazioni indicate come "addebiti personali", "pagamento X G ████████ M", "prelievo amministratore" per un importo complessivamente ben maggiore rispetto a quello, pur cospicuo, dei bonifici e degli assegni versati nella casse sociali dallo stesso amministratore (cfr. doc. prodotto da parte ricorrente in data 8 luglio 2022), è idoneo all'accoglimento del ricorso. Tale conclusione è confortata dal fatto che il resistente risulta irreperibile presso la propria residenza (come emerge dalle relate di notifica) che corrisponde alla sede sociale (cfr. certificato di residenza del resistente e visura camerale della società prodotta sub doc. 1) sicché può fondatamente ritenersi, in assenza di emergenze di segno contrario, che le violazioni agli obblighi di legge da parte dell'amministratore siano tali da giustificare la revoca dello stesso per giusta causa.

Quanto al *periculum* la tipologia di illeciti contestati al resistente (reiterati e direttamente incidenti sul patrimonio societario) e l'impossibilità di nomina di un diverso amministratore ad opera della assemblea dei soci, se non previa modifica dello statuto (considerando che l'amministratore deve essere socio accomandatario e il resistente è l'unico socio accomandatario), sono idonee a costituire un evidente *vulnus* al patrimonio della società.

Quanto alla richiesta di autorizzazione alla nomina di un amministratore provvisorio ex art. 2323 cod. civ. o alla nomina di un amministratore giudiziario questo Giudice non condivide la giurisprudenza di merito che ammette l'applicazione analogica dell'art. 2323 cod. civ. nel caso in cui l'unico socio accomandatario sia stato privato della facoltà di amministrare la società. L'art. 2323 cod. civ., dopo la generale previsione per la quale la società si scioglie anche quando rimangono solo soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno, dispone che, se vengono meno tutti gli accomandatari, per il periodo indicato nel comma precedente, gli accomandanti nominano, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, un amministratore provvisorio il quale non assume la qualità di socio accomandatario. Orbene, come statuito da risalente ma ad avviso di questo Giudice ancora condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, *"non rientra, invece, nell'area della previsione della norma l'ipotesi in cui il socio accomandatario pur continuando a fare parte della compagine sociale e la questione assume riflessi pratici particolari nell'ipotesi di unico accomandatario poiché in questa situazione o si postula l'applicazione analogica della disciplina innanzi descritta, con la conseguente ammissibilità della nomina dell'amministratore provvisorio nella persona di un socio accomandante o di un estraneo secondo le linee in precedenza accennate, o si ritiene che, in mancanza di apposite modifiche dell'atto costitutivo, si determini una causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento. Reputa la Corte che nell'alternativa così delineata si impone l'adozione della seconda soluzione non potendosi aderire alla tesi, pur prospettata in dottrina ed alla quale si richiamano i ricorrenti, circa l'operatività in via analogica della norma, non essendo le due situazioni connotate da elementi identici comuni tali da consentire il ricorso al procedimento di cui all'art. 12 disp. att. c.c. Ed invero mentre il dato caratterizzante della fattispecie di cui al comma II dell'art. 2323 c.c. consiste nel venir meno della categoria dei soci accomandatari, ed in tale contingenza del rapporto sociale, si prevede la nomina dell'organo amministrativo provvisorio con poteri limitati, diversa configurazione presenta la situazione che si determina nel caso in cui l'unico accomandatario, pur conservando tale qualifica, subisce soltanto la revoca del potere di amministrare. L'affermazione secondo la quale anche in questo caso è possibile procedere alla nomina dell'amministratore provvisorio postula l'estensione della operatività della norma ad un caso*



ontologicamente diverso, evidente essendo la differenza che sussiste tra il venir meno dell'accomandatario ed il venire meno della facoltà di amministrare, ed importa quale ineludibile conseguenza quella del permanere della responsabilità illimitata dell'accomandatario non più amministratore per la gestione compiuta dall'accomandante dall'estraneo nella veste di amministratore provvisorio”.

Tale conclusione come precisato dalla Corte nella medesima pronuncia “*darebbe luogo ad una grave e non consentita alterazione della configurazione tipica della società in accomandita semplice, nella quale il potere di amministrazione è riservato esclusivamente all'accomandatario e si coniuga con la responsabilità illimitata che la legge pone a suo carico*” (cfr. C. Cass. 12732/1992 in parte motiva).

In considerazione di quanto sopra l'unico provvedimento che può essere adottato in questa sede è quello di revocare il resistente dalla facoltà di amministrare la società C [REDACTED] di G [REDACTED] M [REDACTED]

Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e, in assenza di nota, vengono liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta in euro 3374,00 per compenso, oltre rimborso forfettario accessori di legge rimborso CU e marca.

P.Q.M.

Revoca G [REDACTED] M [REDACTED] dal ruolo di amministratore della società di C [REDACTED] di G [REDACTED] M [REDACTED]
[REDACTED] spese liquidate come in parte motiva.

Brescia, 15 luglio 2022

Il Giudice
dott. Alessia Busato

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

